

COMUNE DI LODRINO (BS)

Il Revisore dei Conti del comune di Lodrino (BS)

Viste

la relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3-sexies, del D.lgs.165/2001, relativa al CCIT triennio 2023-2025 – parte economica 2025 sottoscritta dal Responsabili delle Aree Economico-finanziarie;

la relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, relativa all'ipotesi di Contratto di cui sopra e sottoscritta dalle rispettive componenti della delegazione di parte datoriale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022, l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, effettuati dal Revisore dell'organo di revisione economico-finanziaria, competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D. Lgs. 165/2001;

Visti i pareri favorevole, reso da Pintossi Marcello e Dott. Delbarba Federico, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni);

la relazione illustrativa e tecnico finanziaria sulla predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta dirigente dell'area finanziaria redatte secondo gli schemi indicati dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;

Visto Che l'importo consolidato 2017 è pari ad Euro 10.088,31 e che il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente non dirigente del Comune di Lodrino, anno 2025 pari ad Euro 24.764,24

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, sono quantificate per l'anno 2025 in € 24.764,24, risultano così suddivise:

– Quota stabile (art. 79, comma 1) pari a	€ 13.404,75
– Quota variabile (art. 79 commi 2, 3 e 5) pari a	€ 11.359,49

Per quanto riguarda la parte normativa si richiamano integralmente:

- CCNL per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- artt. 79 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzazione delle risorse "decentrate" da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- art. 73 del D.L. 25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di part time;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- art. 9 – comma 2 bis - del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 3 – comma 2 – del D.L. 80/2021 che ha previsto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui sopra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,

potranno essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

- comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) che al fine di dare attuazione a quanto sopra ha disposto che le modalità e i criteri per l'incremento in argomento dovranno, comunque, essere stabiliti nel CCNL 2019 – 2021;

Tali importi rientrano negli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025-2027 precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 oltre il 31 dicembre del corrente di riferimento, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2025;

Preso atto dell'Art. 8, comma 6, del CCNL del Comparto del personale delle Regioni/Autonomie locali sottoscritto in data 21.05.2018, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato da parte del Revisore dei Conti;

Viene, anche preso atto degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. N. 165/2001, come sostituiti dagli articoli 54 e 55 del D. Lgs.27.10.2009 nr.150, che prevedono un potenziamento del sistema di controllo sulla contrattazione decentrata integrativa, demandando all'Organo di Revisione:

- 1) Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;
- 2) Il controllo sull'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- 3) La certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente

VERIFICATO

Che la relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta nel rispetto delle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

che i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute nella pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ed in particolare con il CCNL del 21/05/2018 e il successivo CCNL stipulato in data 16/11/2022;

che i criteri previsti per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge e i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;

che le risorse economico – finanziarie occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2025, risultano stanziare nei relativi interventi del bilancio di competenza;

che le risorse del fondo incentivante la produttività sono tutte correlate al grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività (collegati al piano delle performance): la valorizzazione economica dei premi collegati alle performance individuali o collettive è correlata ai risultati ottenuti dal personale del comparto al fine di considerare il loro apporto individuale o di gruppo al raggiungimento dei risultati organizzativi secondo le modalità previste dal sistema di valutazione;

che è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa contrattuale relativa al fondo del personale dipendente del comparto per l'anno 2025 che il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità viene assicurato in quanto gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;

verifica altresì che

l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;

la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriate e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;

l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2024 e rispetta nell'esercizio 2025 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;

l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO E RISCONTRATO ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Territoriale (CCIT) per il personale dipendente non dirigente per il triennio 2023-2025 – parte economica 2025, sottoscritto in data 02/12/2025 dalle delegazioni di cui all'art. 7 del CCNL 16/11, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, sottoponendo l'effettiva erogazione del fondo all'approvazione della relazione finale sulla performance dell'anno 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione e soltanto successivamente all'accertamento dei risultati raggiunti ed alle valutazioni espresse.

Il REVISORE raccomanda che:

- l'erogazione delle risorse decentrate, soprattutto di quelle finanziabili ex art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL del 21/05/2018 avvenga sulla base di verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e vengano trasmesse al REVISORE le eventuali relazioni di sintesi dei Dirigenti responsabili dei Settore e la certificazione relativa ai progetti validati dal Nucleo di Valutazione;
- dopo la deliberazione sull'autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sull'erogazione delle risorse decentrate, si proceda alla pubblicazione integrale sul sito internet del medesimo contratto collettivo decentrato integrativo nonché delle relazioni illustrativa e tecnico – finanziaria.

Bergamo , 09.12.2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Luca Giudici

